

COPIA  
DS



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Alle Istituzioni scolastiche  
di istruzione secondaria di secondo grado

LORO SEDI

e, p.c.,

ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  
della Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi  
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

LORO SEDI

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e formazione

Al Capo dell'Ufficio Stampa

SEDE

OGGETTO: Circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016 – Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'INAIL – Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la circolare in oggetto, che ad ogni buon fine si acclude alla presente in copia, ha fornito chiarimenti sul tema del regime di assicurazione



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

antifortunistica per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, sull'indennizzabilità degli eventi occorsi nello svolgimento delle attività stesse, sulle prestazioni e sugli obblighi di comunicazione in caso di infortunio.

Detta circolare, emanata in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, in seguito al Protocollo d'intesa tra l'INAIL ed il Miur sottoscritto nel novembre 2015 e avente come finalità la promozione di sinergie e la diffusione della cultura della prevenzione nelle scuole, è stata pubblicata sul sito dell'Istituto ed è scaricabile dal seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-44-del-21-novembre-2016.html>

Il Direttore Generale  
Dott.ssa *Carmela Palumbo*



Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 44

Roma, 21 novembre 2016

Al Dirigente Generale Vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e  
Territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della  
performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

## Quadro Normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articoli 1 e 4;
- /// **Legge 28 marzo 2003, n. 53:** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 4;
- /// **Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";
- /// **Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi";
- /// **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77:** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- /// **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226:** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", art. 1;



- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto<sup>6</sup>.

Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario<sup>7</sup>, ai sensi dell'art.42 del T.U..

### **Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro**

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato<sup>8</sup>, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l'apposito servizio online "Regolazione Alunni" del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all'andamento infortunistico.

### **Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro**

Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

<sup>6</sup> Cfr circolare Inail 28/2003.

<sup>7</sup> Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto.

<sup>8</sup> Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all'Inail gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.



I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità "in presenza" o in modalità *e-learning* in attuazione, in particolare, dell'accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione "a cascata", con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.

### **Prestazioni**

L'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta<sup>11</sup>, a meno che non siano studenti lavoratori.

La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale<sup>12</sup>.

### **Denuncia dell'evento**

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli - o a denunciare la malattia professionale - al suddetto soggetto.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge<sup>13</sup>.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

---

<sup>11</sup> Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965

<sup>12</sup> Cfr circolare Inail 38/2015

<sup>13</sup> Cfr circolare Inail 10/2016 "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965."